

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

ART. 1

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti, come previsto dall'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale d'Ateneo.

ART. 2

GENERALITÀ E COMPITI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Co. 1

Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.

In particolare il Consiglio degli Studenti esprime pareri obbligatori su:

- a) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica;
- b) il bilancio, limitatamente alla parte concernente le previsioni di spesa per il servizio didattico;
- c) il Regolamento Didattico di Ateneo;
- d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio.

Il Consiglio degli Studenti è tenuto a formulare i pareri obbligatori di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio degli Studenti adotta il proprio Regolamento e determina i criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati alle attività formative autogestite.

Il Consiglio degli Studenti può formulare proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.

Gli organi destinatari delle proposte del Consiglio degli Studenti sono tenuti a discuterle entro 90 giorni.

Il Consiglio si adopera, inoltre, al fine di garantire pari opportunità ed uguaglianza di trattamento per tutti gli studenti dell'Ateneo.

Co. 2

Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

Il Consiglio degli Studenti esprime parere sulle proposte presentate per l'utilizzo di eventuali fondi del bilancio di Ateneo per attività formative e culturali gestite dagli studenti, formulando una valutazione generale dei risultati.

Il Consiglio richiede risorse per il proprio funzionamento.

Il Consiglio degli Studenti, nell'ambito delle sue competenze, avanza proposte al Rettore per il progetto annuale di ripartizione dei fondi e delle risorse finanziarie per la ricerca, per la didattica e per i relativi servizi di supporto.

Il Consiglio degli Studenti è sentito dal Rettore per la determinazione dell'importo delle tasse universitarie e dei contributi di laboratorio e biblioteca, per la fissazione dei criteri di ripartizione di essi, nonché sulle esenzioni, agevolazioni e benefici per l'attuazione del diritto allo studio.

Il Consiglio degli Studenti opera inoltre, nell'ambito delle sue competenze, per la promozione del diritto allo studio favorendo anche le attività autogestite nei settori della cultura dello sport e del tempo libero raccogliendo le istanze provenienti dagli studenti.

ART. 3

COMPOSIZIONE

Il Consiglio degli Studenti è composto da:

- a) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
- b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario;
- d) i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;
- e) un rappresentante per ogni Facoltà scelto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, tra gli studenti facenti parte dei rispettivi Consigli.

Ai fini del calcolo del numero legale, sono esclusi i componenti non ancora eletti ed i componenti decaduti.

ART. 4

IL PRESIDENTE

Co. 1

Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti. Il Presidente convoca il Consiglio, stila l'ordine del giorno, presiede le sedute e garantisce le regole di funzionamento ai sensi del successivo art. 7.

Il Presidente è deputato a coordinare le attività dell'organo, promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo, curando l'esecuzione delle delibere e perseguendo le finalità complessive stabilite dal Consiglio, al quale comunque rimangono le competenze previste.

Co. 2

Il Presidente, sentito il Consiglio, può delegare a membri del Consiglio sue funzioni, con particolare riferimento alla promozione e gestione dei rapporti con le strutture ed organi interni ed esterni all'Ateneo.

Co. 3

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo a cui appartiene.

Il Presidente viene eletto, con voto a scrutinio segreto, tra i componenti del Consiglio in una seduta straordinaria convocata con almeno 10 giorni di preavviso. Le candidature si presentano esclusivamente prima della prima votazione, con dichiarazione verbale seguita da una eventuale discussione. Si procede quindi alla formazione di una commissione elettorale, composta da tre membri del Consiglio, che svolga tutte le operazioni necessarie per il voto ed il successivo scrutinio delle schede. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza alla prima votazione, si procede con il metodo del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il candidato appartenente alla lista più votata durante le ultime elezioni al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Foggia.

ART. 5

IL VICE PRESIDENTE

Co. 1

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente nella persona da lui precedentemente indicata all'atto della dichiarazione di candidatura.

Il Vice Presidente può essere revocato dal Presidente in qualsiasi momento.

Co. 2

Il Vice Presidente adempie alle funzioni del Presidente, in sua assenza.

Il Vice Presidente coopera con il presidente e adempie alle funzioni del Presidente su delega.

ART. 6
LE COMMISSIONI

Co. 1

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Consiglio degli Studenti può costituire al suo interno commissioni permanenti e/o temporanee, con funzioni di carattere istruttorio o propositivo.

Tali commissioni devono essere costituite con l'adesione di almeno tre consiglieri.

Ogni consigliere può far da coordinatore di una sola commissione.

Co. 2

Per ogni commissione, il Consiglio degli Studenti elegge un coordinatore, con le modalità precisate all'art. 7 comma 6 per le designazioni elettive, che ha il compito di coordinarne l'attività.

I coordinatori riferiscono dell'operato delle commissioni al Presidente ed al Consiglio.

Co. 3

Ogni commissione si riunisce, di regola, secondo un calendario concordato tra i membri della commissione stessa e il coordinatore, per l'esame delle materie ad essa attribuite e la formulazione delle proposte al Consiglio.

Co. 4

Eventuali commissioni straordinarie, anche a carattere permanente, possono essere istituite *ad hoc* dal Consiglio, che ne delibera la composizione, le funzioni ed il coordinatore.

ART. 7
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E CONVOCAZIONE

Co. 1

Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente. La convocazione può essere effettuata, alternativamente, con mezzi informatici, per posta interna, per posta ordinaria, a mezzo fax o con altro mezzo ritenuto idoneo.

La convocazione è inviata, almeno cinque giorni prima della riunione, a cura del Servizio Segreteria, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora di inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.

Eventuale documentazione può essere allegata alla convocazione o comunque deve essere resa disponibile per tutti i membri prima dell'inizio delle sedute.

Il Consiglio degli Studenti può essere convocato, in via straordinaria, con due giorni d'anticipo, per volontà del Presidente o di 1/3 dei consiglieri, che ne facciano richiesta tramite lettera firmata indirizzata al Presidente.

Il Consiglio è convocato, ordinariamente, una volta ogni due mesi e può essere convocato, altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o gli organi di governo dell'Università ne facciano richiesta.

Co. 2

Le tematiche su cui il Consiglio degli Studenti è chiamato a deliberare devono essere previste dall'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente.

Nell'ordine del giorno devono essere incluse anche le questioni la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno 1/6 dei membri del Consiglio e che sia stata trasmessa al Presidente almeno dieci giorni prima della convocazione.

All'inizio di ogni seduta ogni consigliere ha comunque facoltà di proporre al Presidente una mozione d'ordine con cui inserire, tra le tematiche in discussione, un argomento di particolare urgenza non previsto all'ordine del giorno ovvero variare l'ordine cronologico delle questioni in discussione. Il Consiglio delibera immediatamente sulla mozione, a maggioranza semplice dei presenti.

Per anticipare la trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno è necessaria la maggioranza semplice dei presenti.

Nelle sedute straordinarie si possono trattare solo argomenti previsti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui non ci sia tempo sufficiente per affrontare tutti i punti previsti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata fissando subito la data e l'orario della nuova seduta.

Co. 3

La seduta si considera valida qualora siano presenti un numero di componenti del Consiglio pari alla maggioranza assoluta, come da art. 3.

Co. 4

Il Presidente mantiene l'ordine dei lavori, modera la discussione rispettando le priorità temporali d'intervento e delle mozioni d'ordine e proclama l'esito delle votazioni. Gli interventi dovranno pertanto essere regolati tenendo conto del tempo utilizzabile da ciascuno.

La durata degli interventi non deve superare, di norma, il tempo di 10 minuti.

Ogni consigliere può fare al massimo due interventi su ogni punto.

Co. 5

Le riunioni non sono di regola aperte al pubblico. Solo per gravi motivi, e con una delibera assunta all'unanimità, la seduta può essere pubblica. Il Presidente o 1/10 dei consiglieri che ne

facciano richiesta scritta, possono invitare alle sedute del Consiglio il Rettore, il Direttore Amministrativo o altri membri della comunità universitaria, nonché esperti esterni, perché intervengano su questioni d'interesse generale o che rientrino nelle responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista all'ordine del giorno.

Co. 6

Le votazioni del Consiglio hanno luogo a scrutinio palese. Il voto può essere segreto se un componente ne fa esplicita richiesta e la stessa è approvata da 1/5 dei votanti.

Le votazioni per eleggere i componenti delle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto. Possono avvenire a scrutinio palese qualora venga richiesto dal Consiglio all'unanimità. Per procedere a tali designazioni ciascun consigliere può esprimere tante preferenze diverse quanti sono i candidati da eleggere meno uno. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze.

Co. 7

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Co. 8

L'attività svolta in ogni riunione deve essere formalizzata mediante apposito verbale, che costituisce atto pubblico.

I componenti possono chiedere che sia riportato il loro intervento, dettando il testo al verbalizzante o consegnandolo al medesimo in forma scritta e firmata alla fine dell'intervento o, in ogni caso, della seduta.

I verbali sono approvati, di norma, nella seduta ordinaria successiva a quella cui si riferiscono.

Il segretario è responsabile dell'autenticità e veridicità di quanto verbalizzato.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri del Consiglio, scelto dal Consiglio stesso. Il segretario può farsi assistere dal personale del Servizio Segreteria.

Il Servizio Segreteria provvede alla conservazione dei verbali e, su richiesta, al rilascio di copie conformi ed estratti.

ART. 8

APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta.

Le modifiche al presente Regolamento, proposte da 1/3 dei componenti del Consiglio, sono istruite dalla commissione regolamenti, se istituita, e approvate a maggioranza assoluta del Consiglio.

ART. 9

AULA DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

L'aula del Consiglio degli Studenti è affidata in consegna al Presidente, in quanto Responsabile dell'Organo, il quale vigila sul corretto utilizzo della stessa ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Ateneo per la definizione dei criteri di classificazione dei beni, l'iscrizione e la cancellazione dei registri inventariali, la determinazione del valore, la rivalutazione e la ricognizione.

Il Presidente è consegnatario delle chiavi dell'aula ed autorizza l'uso della stessa in maniera democratica ed imparziale, per fini esclusivamente istituzionali.

ART. 10

NORME TRASITORIE E FINALI

Co. 1

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione.

Co. 2

Per l'approvazione definitiva del presente Regolamento, per le sue successive modifiche e per l'elezione del Presidente è comunque necessaria la presenza del 50% +1 dei componenti.

Co. 3

Il venire meno del numero legale può essere eccepito da qualsiasi membro del Consiglio o dal Presidente, che dichiara immediatamente sciolta la seduta.

Co. 4

Nella seduta dell'approvazione del presente Regolamento, il Consiglio degli Studenti definisce la data di convocazione della seduta del Consiglio, nella quale si procederà all'elezione del Presidente.

Co. 5

Il presente Regolamento consta di 10 articoli.